

19199/14



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

FALLIMENTO

Composta da:

R.G.N. 31167/07

Dott. Aldo CECCHERINI - Presidente -

Cron. 19199

Dott. Renato BERNABAI - Consigliere -

Rep. 3434

Dott. Antonio DIDONE - Consigliere -

Ud. 26/05/14

Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -

Dott. Loredana NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

s.p.a. (p. IVA), in persona

del legale rappresentante dott. ing. in

forza di procura speciale rilasciata dal consiglio di

amministrazione il 19 luglio 2006, rappresentata e di-

fesa, per procura speciale a margine del ricorso, da

gli avv.ti e

ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in

Roma, Via

- ricorrente -

1084

2014

contro

s.p.a., in persona del vice presidente e legale rappresentante rag.

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. ed eletta dom.ta presso lo studio dell'avv.

cò in Roma, Via

- controricorrente -

e contro

FALLIMENTO
zione

s.p.a. in liquidazione

- intimato -

avverso la sentenza n. 958/2007 della Corte d'appello di Genova pubblicata l'8 agosto 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 maggio 2014 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l'avv. ;

udito per la controricorrente l'avv.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio CAPASSO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il s.p.a. convenne davanti al Tribunale di Genova la

s.p.a. - poi divenuta s.p.a. - per il pagamento del credito di € 13.560,00 cedutogli dalla originaria creditrice s.r.l. La società convenuta eccepi di avere già adempiuto il 23 maggio 2003 a mani del curatore del fallimento della - dichiarato con sentenza 12 dicembre 2002 - essendo la cessione inefficace ai sensi dell'art. 2914, n. 2, c.c. in quanto notificata ad essa debitrice in data successiva alla dichiarazione del fallimento della creditrice; chiese ed ottenne, inoltre, di chiamare in causa il fallimento per la ripetizione, in caso di soccombenza, di quanto pagato. Il fallimento eccepi l'improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti, che contestò genericamente anche nel merito.

Il Tribunale respinse la domanda principale dell'attrice in considerazione dell'inefficacia della cessione del credito nei confronti del fallimento della società cedente, essendosi perfezionata la notifica della stessa alla debitrice ceduta, con la consegna del plico postale, in data successiva a quella della dichiarazione del fallimento.

La Corte d'appello di Genova ha accolto il gravame del Banco di San Giorgio. Precisato che la Ferroviennord non aveva coltivato in appello la domanda di restitui-



zione nei confronti del fallimento e che la causa si riduceva quindi all'esame del solo rapporto tra la banca cessionaria del credito e la società debitrice ceduta, ha osservato che non rilevava l'accertamento della data di perfezionamento della notifica della cessione in relazione alla data del fallimento, ai sensi dell'art. 2914, n. 2, c.c., sulla quale invece le parti lungamente avevano discusso, né andava fatta applicazione dell'art. 1265 c.c., non ricorrendo l'ipotesi di cessione dello stesso credito a più persone: ciò che rilevava, infatti, era semplicemente l'opponibilità della cessione al debitore ceduto, disciplinata dall'art. 1264 c.c. in base al criterio dell'avvenuta comunicazione a questi - pacifica in causa - della cessione stessa.

La s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, illustrati anche con memoria. Il ha resistito con controricorso. La s.p.a., subentrata al per fusione per incorporazione, ha presentato "comparsa di costituzione in prosecuzione [...] e memoria ex art. 378 c.p.c."

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Va preliminarmente dichiarata inammissibile la "comparsa di costituzione in prosecuzione [...] e memoria ex art. 378 c.p.c." della s.p.a. per nullità della procura *ad litem*, rilasciata a margine della medesima memoria pur non essendo applicabile la modifica dell'art. 83 c.p.c. introdotta dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, che consentirebbe tale modalità di rilascio, dato che il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore della novella (v. art. 58, comma 1, l. cit.).

2. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1189, 1260, 1264 e 1265 c.c.

La ricorrente, ribadito che la notifica della cessione del credito ad essa debitrice si era perfezionata, con la consegna del plico, soltanto il 13 dicembre 2002, giorno successivo alla dichiarazione del fallimento della società cedente, e che ciò comportava l'inefficacia relativa della cessione stessa nei confronti del fallimento ai sensi degli artt. 2914, n. 2, c.c. e 45 legge fallim., sostiene che aveva perciò il dovere di pagare al curatore fallimentare, che gliene aveva fatto richiesta, e che, in ogni caso, il pagamento eseguito in buona fede al curatore era liberatorio ai sensi dell'art. 1189 c.c. Dunque ha errato la Corte d'appello a considerare irrilevante la questione della

opponibilità della cessione del credito al fallimento per il solo fatto che non era stata riproposta la domanda di ripetizione del pagamento nei confronti della curatela fallimentare.

3. - Con il secondo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, violazione degli artt. 2914, n. 2 c.c., 45 e 67 legge fallim. e 1265 c.c., nonché falsa applicazione dell'art. 1264 c.c., si censura la valutazione della Corte d'appello d'irrilevanza della questione della data di perfezionamento della notifica della cessione del credito rispetto alla data della dichiarazione di fallimento della creditrice cedente. La data della notifica, infatti, rileva, come già detto, ai fini della opponibilità della cessione ai creditori della cedente e si riflette, dunque, sulla posizione del debitore ceduto. Qualora la D avesse eseguito il pagamento in favore della banca cessionaria, piuttosto che del curatore del fallimento della società cedente, sarebbe stata coinvolta nell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67 legge fallim., esperibile dalla curatela fallimentare.

Si contesta, altresì, la ritenuta non applicabilità dell'art. 1265 c.c. per il solo fatto che non si versa in ipotesi di cessione di uno stesso credito a più persone, nonché il mancato accertamento della data

della notifica della cessione del credito alla debitrice ceduta (13 dicembre 2002) in relazione alla data della dichiarazione del fallimento della creditrice cedente (12 dicembre 2002).

4. - I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi e parzialmente ripetitivi, sono fondati per le ragioni che seguono.

L'art. 1264, primo comma, c.c. prevede che la cessione del credito è efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Il secondo comma aggiunge che tuttavia il debitore non è liberato se paga al cedente pur essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione. Il che però non autorizza a ritenere - come invece ha fatto la Corte d'appello - che sia sufficiente tale conoscenza ad imporre al debitore di eseguire il pagamento sempre e comunque al cessionario. L'art. 1264 c.c. va infatti coordinato con le norme che regolano l'opponibilità della cessione ai creditori del cedente, in particolare con la previsione della inopponibilità a questi della cessione che sia stata notificata al debitore in data successiva alla dichiarazione di fallimento del cedente medesimo o al pignoramento del credito, ai sensi degli artt. 2914, n. 2, c.c. e 45 legge fallim. In tal caso la cessione non è efficace neppure per il debitore ce-



duto: diversamente il curatore non sarebbe, paradossalmente, legittimato a pretendere da lui il pagamento, che, pure, gli spetta a preferenza del cessionario; né potrebbe giustificarsi una legittimazione di quest'ultimo, il cui diritto comunque è destinato a cedere di fronte a quello del curatore.

Questa Corte, del resto, ha già avuto occasione di affermare che il debitore ceduto ha facoltà di opporre al cessionario la nullità (Cass. 2001/1996) o l'inefficacia (Cass. 6863/2013, in motivaz.) della cessione.

Ha dunque errato la Corte d'appello a considerare irrilevante l'accertamento della data della notifica della cessione alla società creditrice - che la ricorrente pretende essere posteriore alla dichiarazione del fallimento di quest'ultima - dal quale potrebbe scaturire, per quanto detto, l'inopponibilità della cessione stessa al fallimento e la conseguente regolarità del pagamento eseguito dalla debitrice a mani del curatore.

5. - Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: ove la cessione del credito non sia stata, alla data della dichiarazione del fallimento del cedente, notificata al debitore ceduto o accettata

dal medesimo, questi, ancorché sia a conoscenza dell'avvenuta cessione, è tenuto ad eseguire il pagamento al curatore del fallimento e non al cessionario.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 maggio 2014.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Carlo De Chiara

Aldo Ceccherini

